

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 555**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

**Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

*Presentato alla Presidenza il 30 dicembre 1953*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è da annoverarsi tra i più grandi complessi industriali esistenti in Italia ed ha funzione esclusivamente industriale e commerciale, ha esigenze e necessità che non possono assimilarsi a quelle degli altri organismi statali che, pur avendo alle proprie dipendenze personale salariato, esplicano attività completamente diverse da quella del Monopolio.

A tali esigenze non possono, ora, naturalmente sopperire tutte le disposizioni di legge di carattere generale emanate anche ad uso di altre Amministrazioni, per cui si rende necessario predisporre, per il Monopolio, nuove norme che adempiano in pieno alle sue necessità funzionali.

Il testo delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, il cui schema venne a suo tempo elaborato d'intesa con le varie Amministrazioni interessate ed i rappresentanti delle categorie sindacali, ha subito, attraverso le varie fasi di elaborazione, ripetute modifiche, aggiunte ed emendamenti che hanno reso il testo definitivo non più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Infatti, talune norme contenute in detta legge non possono trovare applicazione nei ri-

guardi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per le seguenti ragioni:

a) i reclutamenti di personale salariato, sia di ruolo che temporaneo, anche quando si tratti di assumere poche unità presso uno dei tanti stabilimenti del Monopolio, devono essere effettuate attraverso concorsi su scala nazionale con la stessa procedura in vigore per le assunzioni di personale impiegato. Ugualmente è stabilito per i passaggi di categoria per il personale che è già in servizio.

Ora, la nuova procedura posta in atto dal suddetto provvedimento di legge, costituisce per l'Amministrazione dei monopoli, che ha stabilimenti, opifici ed uffici disseminati in tutto il territorio nazionale, comprese le maggiori isole, un intralcio enorme sia per il maggior aggravio di lavoro, sia per i conseguenti ritardi che la procedura inevitabilmente comporta per le assunzioni, cose queste alle quali ovviavano in pieno le disposizioni che erano prima in vigore.

Tanto per limitarsi a qualche esempio più evidente, si può citare il caso della Salina di Lungro nella quale sarebbe assurdo pensare di poter immettere personale da reclutarsi attraverso concorsi su scala nazionale, sia per le particolari condizioni di lavoro di detta Salina mineraria, alle quali può adattarsi soltanto mano d'opera locale, sia perché il centro

abitato — distante anche chilometri dalla miniera — non offre la benché minima possibilità di sistemazione, per assoluta mancanza di alloggi, a gente che non sia del posto.

Ma questo esempio non è il solo poiché diversi sono gli stabilimenti ed opifici del Monopolio che si trovano pressoché nelle identiche condizioni.

b) le disposizioni contenute nella suindicata legge 26 febbraio 1952, n. 67, prevedono l'assunzione di personale giornaliero soltanto in un unico caso e cioè, quando ricorrano esigenze imprevedute ed indilazionabili ed il trattamento da attribuire è quello del rapporto di impiego privato. Non essendo prevista l'assunzione di personale giornaliero per lavori stagionali di breve durata, come nel precedente regolamento, si rende necessario concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato la facoltà di assumere, alle condizioni e con il trattamento economico di legge, personale giornaliero per l'esecuzione di lavori di carattere stagionale presso i propri stabilimenti.

L'emanazione di tale norma si rende indispensabile in quanto l'Amministrazione dei monopoli, non potendo assumere personale giornaliero, dovrebbe ricorrere, anche per i suddetti lavori di breve durata, a reclutamenti di personale con qualifica di temporaneo, cosa che implicherebbe — a parte altre considerazioni di ordine vario come quella concernente il blocco delle assunzioni di personale non di ruolo, rispettando il quale l'Amministrazione non potrebbe più procedere né alla lavorazione del tabacco di concessione di manifesto, né alla raccolta del sale — l'accertamento del possesso da parte degli assumendi di tutti i requisiti richiesti per tale genere di assunzioni e, cioè, età, idoneità fisica, ecc., accertamento dal quale attualmente si prescinde, nonché l'emanazione di formali provvedimenti di assunzione, formalità questa che farebbe ritardare le assunzioni stesse con enorme danno per la lavorazione del raccolto, in quanto l'entità di tali assunzioni non può essere tempestivamente prevista dipendendo essa unicamente dall'andamento della produzione stagionale;

c) le disposizioni della legge suindicata, oltre ad estendere l'attribuzione delle note di qualifica a tutti indistintamente i salariati di ruolo e non di ruolo, stabiliscono che avverso le note stesse è ammesso ricorso al Ministro.

L'aver esteso la compilazione delle note di qualifica a tutto il personale non comporta, di per sé, alcun pregiudizio, tranne il maggior lavoro per l'enorme massa di sala-

riati cui bisogna attribuirle. Però l'aver ammesso il ricorso al Ministro avverso le note stesse renderà necessario, per le decisioni in ordine ai ricorsi, sentire il Consiglio di amministrazione dopo aver compiuto le rituali istruttorie per acquisire tutti gli elementi di giudizio. Né è da ritenere che il numero dei ricorsi possa essere esiguo in quanto, trattandosi di personale salariato, saranno pochi o nessuno quelli che, per ovvie ragioni, non ricorreranno avverso le note di qualifica.

Allo scopo di contenere nei giusti limiti la portata della norma, dato che in definitiva i più qualificati a decidere sui ricorsi avverso le note sono precisamente i direttori degli opifici e stabilimenti, i quali sono a diretta conoscenza di tutti i possibili elementi di giudizio, si rende necessario stabilire che le note di qualifica siano attribuite dal capo preposto ai servizi cui il personale è addetto e che la decisione definitiva sui ricorsi degli interessati sia devoluta ai Direttori degli opifici, sentita la Commissione permanente dell'opificio stesso prevista dal regolamento dell'Amministrazione, decisione che, in sostanza, verrebbe ad essere emessa non da una singola persona, ma da un organo collegiale i cui membri sono tutti a diretta conoscenza dell'attività del personale.

Per quanto poi concerne la legge 3 giugno 1950, n. 375, recante nuove norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, è da rilevarsi che le disposizioni in essa contenute, oltre ad elevare le vecchie aliquote di invalidi di guerra da assumere, stabiliscono — particolarmente per quanto ha tratto al personale salariato — di comprendere nel numero su cui applicare la percentuale di assunzione anche il personale femminile.

Se tali disposizioni dovessero avere integrale applicazione per il Monopolio, verrebbe a determinarsi una grave situazione in materia di personale, dato il carattere essenzialmente industriale dell'Amministrazione e la necessità di disporre, per i servizi, di personale fisicamente idoneo.

Pertanto, mentre le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge possono, senza eccessive difficoltà, essere applicate alle seguenti categorie di personale:

Allievi tecnici . . . . .	gruppo A
Vice segretari . . . . .	» A
Vice ragionieri . . . . .	» B
Alunni d'ordine . . . . .	» C
Personale ausiliario (per quelli addetti ai servizi di anticamera) . . . . .	commessi

altrettanto non è possibile fare per talune categorie di impiegati addetti a servizi esclusivamente tecnici dei ruoli *B* e *C* e per il personale ausiliario — escludendosi, naturalmente, per quest'ultimo, quello addetto alle anticamere con mansioni di usciere — e ciò perché detti servizi di carattere esclusivamente tecnico si svolgono in particolari condizioni di ambiente (sulle aie, bacini salanti, reparti macchine per le saline; in campagna al sole o sotto le intemperie e con continui spostamenti da zona a zona per le coltivazioni; nei laboratori, celle di fermentazione, ecc., per le manifatture) e richiedono da parte del personale il possesso di una completa idoneità fisica che non può sussistere in mino-  
rati di guerra.

Per il personale salariato l'applicazione del provvedimento legislativo di cui trattasi determinerebbe addirittura una situazione insostenibile.

Occorre infatti tener presente che dei 26.089 operai in servizio presso il Monopolio, ben quasi 18.000 sono donne e poiché l'articolo 10 della legge prevede che il personale femminile deve essere computato con quello maschile, ai fini della determinazione della percentuale di invalidi da assumere, si dovrebbero praticamente immettere in servizio circa 2.400 unità e cioè un numero di invalidi corrispondente ad un terzo circa dei salariati maschi in servizio.

E se a ciò si aggiunge che il personale maschile viene utilizzato, negli opifici, esclusivamente in lavori specializzati o in lavori di facchinaggio, non si vede in qual modo un così ingente numero di personale invalido possa essere utilmente impiegato in lavori confacenti al loro stato fisico, dato che non sarebbe assolutamente possibile impiegarlo in mansioni di carattere femminile sia perché trattasi di lavori che non possono essere svolti, per la loro natura, che unicamente da donne e sia perché lo stesso personale femminile risulta già largamente esuberante alle necessità dell'Amministrazione.

Per contenere entro giusti limiti l'assunzione di invalidi senza che essa provochi dannose conseguenze nel funzionamento dei servizi, si rende necessario limitare l'immissione al lavoro degli invalidi stessi alle sole categorie maschili, nessuna esclusa, nelle quali possono essi trovare una conveniente utilizzazione.

In relazione a quanto è stato sopra esposto si è provveduto a predisporre il presente disegno di legge che, mentre non comporta nessun centesimo di spesa, ma al contrario fa realiz-

zare allo Stato sensibili economie, contiene disposizioni atte a conservare quel minimo di efficienza che era assicurato al Monopolio dalle disposizioni che erano prima in vigore.

Con gli articoli 1 e 2 del nuovo provvedimento vengono stabilite le modalità da osservarsi per le assunzioni ed i passaggi di categoria dei salariati, nonché per l'assunzione di personale giornaliero per lavori di carattere stagionale.

A questo proposito si fa presente che per il personale giornaliero stagionale, si è inteso stabilire a 180 giorni il periodo massimo di permanenza in servizio, in quanto la durata di detti lavori non dovrebbe eccedere, in via normale, tale periodo di tempo. Tuttavia, poiché la durata dei lavori stagionali inerenti alla cura e manipolazione del tabacco in foglia, dipende unicamente dall'andamento del raccolto, si è dovuto prevedere anche il caso di dover trattenere al lavoro detto personale per un ulteriore periodo, che non dovrà comunque essere superiore a 90 giorni.

Il trattamento economico che si è stabilito di assegnare a detto personale è quello previsto dalle vigenti disposizioni per il personale salariato statale, né può osservarsi che ciò è in contrasto con quanto stabilito per il personale giornaliero da assumere ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 67 del 26 febbraio 1952, in quanto in sede di discussione e di approvazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, il Parlamento ebbe a deliberare che a tale categoria di personale assunto dal Monopolio per lavori di carattere stagionale debba corrispondersi il trattamento economico di legge.

Con gli articoli 3 e 4 vengono disciplinate le modalità da osservarsi per l'emissione dei provvedimenti inerenti le nomine, inquadramenti professionali, attribuzioni delle paghe, cessazioni dal servizio, ecc., dei salariati, semplificando per il Monopolio la procedura innovativa introdotta dall'anzidetta legge n. 67.

L'articolo 5 determina le modalità da osservarsi per l'attribuzione delle note di qualifica e l'articolo 6 le categorie nelle quali possono essere immessi gli invalidi militari e civili di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Tutte le disposizioni proposte che, come è noto, senza comportare alcuna spesa tendono a dare al Monopolio quel minimo di elasticità di funzionamento, hanno carattere di estrema urgenza in quanto l'Amministrazione si sta già dibattendo tra enormi difficoltà per l'ineadeguatezza degli attuali organici e per la mancanza di personale tecnico e mano d'opera specializzata.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

L'assunzione di personale salariato, di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

Le ammissioni degli invalidi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si effettuano nelle categorie degli operai specializzati di 1ª categoria (permanenti e temporanei), degli operai qualificati di 2ª categoria (permanenti e temporanei) e degli operai comuni di 3ª categoria (permanenti e temporanei), riferendo le relative percentuali al numero degli operai in servizio nelle rispettive categorie.

I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.

Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

### ART. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato giornaliero per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonché per i lavori stagionali delle saline.

Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i 90 giorni.

All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della

categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

**ART. 3.**

La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonché la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

**ART. 4.**

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

**ART. 5.**

Al personale salariato in servizio presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture, saline e laboratorio del chinino di Stato le note di qualifica sono attribuite, su proposta del capo gruppo o capo agenzia, o capo del reparto o dei reparti di lavorazione, dal funzionario preposto ai servizi tecnici. Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato, al Direttore dell'opificio, il quale decide in via definitiva, sentiti gli altri membri della Commissione permanente dell'opificio stesso.

Al personale salariato in servizio presso i depositi tabacchi greggi le note di qualifica sono attribuite dal commissario amministrativo e avverso le note stesse è ammesso ricorso, per la decisione definitiva, al direttore del deposito.

Al personale salariato in servizio presso i depositi di generi di monopolio e gli uffici vendita le note di qualifica sono attribuite dai rispettivi capi e avverso le note stesse è ammesso ricorso all'Ispettore compartimentale il quale decide in via definitiva.

ART. 6.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie d'impiego sotto indicate:

Ruolo tecnico . . . . .	Gruppo A
Ruolo amministrativo . . . . .	» A
Ruolo amministrativo . . . . .	» B
Ruolo d'ordine . . . . .	» C

Ruolo del personale ausiliario (per i posti riservati ai servizi di anticamera).

ART. 7.

Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle della presente legge.